

ORGANISMO CONCILIAZIONE FORENSE DI FERMO

O.C.F.F.

N.321 registro organismi mediazione del Ministero di Giustizia.

FERMO, 22/09/2026

prot. N 198/2026

PARTI ISTANTI: Mecozzi Candida

PARTI RESISTENTI: Malavolta Mario, Malavolta Tonino, Malavolta Lamberto

in relazione alla controversia in oggetto, si informano i destinatari della presente che la sig.ra **Mecozzi Candida** ha depositato in data 21/09/2026 l'istanza di avvio del procedimento di Mediazione, ai sensi del D.lgs.n. 28/2010 modificato dal D.Lgs 10 Ottobre 2022 n. 149 (c.d. **Riforma Cartabia**) in combinato disposto con il D.M. 150/2023 del 24 Ottobre 2023, che si allega in copia;

- che ai sensi dell'art. 8 D.lgs 28/2010, è stato designato quale Mediatore
- l'**Avv. Lorenzo Lazzarini** professionista accreditato presso il nostro Organismo;
- stato fissato il primo incontro per il **giorno 29/10/2026 alle ore 15.00**, presso la sede dell'**Organismo in Fermo corso Cavour n. 51- Palazzo di Giustizia Fermo**.
- La segreteria comunicherà alla parte chiamata nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la domanda di mediazione ed il presente avviso di fissazione del primo incontro di mediazione, all'indirizzo indicato nella domanda di mediazione dalla parte istante;
- Ai sensi dell'art. 8 D.Lgs 28/2010 le parti devono partecipare personalmente alla procedura di mediazione assistite dai rispettivi avvocati.

PERTANTO CON LA PRESENTE

SI INVITANO

Malavolta Mario, Malavolta Tonino, Malavolta Lamberto

parte chiamata in mediazione a comunicare, almeno 8 giorni prima dell'incontro, la propria adesione a partecipare al procedimento oppure a comunicare la non adesione al procedimento di mediazione.

Si comunica che il codice di adesione è il seguente:

Malavolta Mario.

Codice adesione : 1rpd-xhax-a36t-h1b1-n4v9

Malavolta Tonino.

Codice adesione : 1rpd-xhax-a36t-h1b1-2gcc

Malavolta Lamberto.

Codice adesione : 1rpd-xhax-a36t-h1b1-s646

che il sopra indicato codice deve essere inserito all'atto della costituzione attraverso il sito del COA Fermo portale Concilio.

La parte che intende aderire al procedimento di mediazione deve versare la somma di € 224.48 (iva compresa) a titolo di spese di segreteria e spese di mediazione ai sensi dell'art. 28 commi 4 e 5 del D.M. 150/2023, oltre le spese vive se sostenute dalla segreteria.

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, *“il Giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5*

D.LGS 28/2010, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE, TUTTE LE PARTI SIA ISTANTI CHE RESISTENTI DOVRANNO COMUNICARE ENTRO 8 GIORNI PRIMA DELL'INCONTRO, SE INTENDONO AVVALERSI DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 8 BIS D.LGS 28/2010 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 149/2022.

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi è dovuto esclusivamente l'importo complessivo di cui sopra.

Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori indennità di mediazione calcolate in conformità all'art. 30 comma 1 D.M.150/2023.

Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori indennità di mediazione secondo la tabella pubblicata sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Fermo.

In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori integrazioni di indennità di mediazione secondo la tabella pubblicata sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Fermo.

Si avverte che ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 28/2010 così come modificato dal D.lgs 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) è riconosciuto alle parti, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito di imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 28/2010 commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro 600,00.

Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 e quando la mediazione è demandata dal giudice, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, alle parti è riconosciuto un credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro 600.

E' altresì riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro 518 (cinquecentodiciotto).

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo Organismo di Conciliazione Forense, presso la Cassa di Risparmio di Fermo s.p.a. - IBAN: IT 68 N 06150 69450 CC0010058278.

Si allega: COPIA DELL'ISTANZA DI MEDIAZIONE

FERMO, 22/09/2026

La Segreteria dell'OCFF